

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE VENETA

VENEZIA, 22 GENNAIO 1972

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1972, n. 1.

«Disciplina dell'Imposta sulle concessioni statali».

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Presupposto ed oggetto della imposta.

L'imposta si applica alle concessioni aventi per oggetto l'occupazione o l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione.

Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Art. 2

Soggetti passivi.

L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione.

L'imposta viene riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone relativo alla concessione.

Gli uffici competenti a riscuotere il canone comunicano al concessionario l'ammontare dell'imposta regionale dovuta mediante l'avviso recante l'invito ad eseguirne il pagamento.

E' rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 3

Determinazione dell'ammontare dell'imposta.

L'ammontare dell'imposta è stabilito nella misura del 10 per cento del canone di concessione statale.

Art. 4

Versamento dell'imposta alla Regione.

Gli uffici che hanno provveduto a riscuotere, per conto della Regione, l'imposta sulle concessioni statali versano direttamente alla Tesoreria della Regione stessa l'importo accompagnato dalle relative quietanze.

Art. 5

Rinvio alle leggi statali e regionali.

Per quanto non disposto dalla presente legge, si fa rinvio alle norme legislative dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.

Si fa rinvio, inoltre, alla legge regionale relativa alla «tassa sulle concessioni regionali» per quanto concerne l'azione giudiziaria, i ricorsi amministrativi, il rimborso della tassa, nonché le disposizioni sulle violazioni della legge.

Art. 6

Norma transitoria.

In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 17 gennaio 1972

TOMELLERI